

Legge regionale 10 maggio 1976 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 17/07/1976

Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli - Venezia Giulia.

Art. 4

Per gli scopi previsti dal precedente articolo 3, le zone colpite dagli eventi tellurici saranno delimitate con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima.

Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) le modalità di intervento saranno disciplinate con successiva legge regionale.